



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga
Via Guglielmo Marconi - 23845 Costa Masnaga (LC)
Tel: 031 855191 – 031 856952 Fax: 031 8570203 C.F. 82001780137
E-mail: lcic815003@istruzione.it Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it
Sito web: www.icscostamasnaga.gov.it



Costa Masnaga, 14 ottobre 2016

A tutti i lavoratori

PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI DIVIETO ALL'USO DI BEVANDE ALCOLICHE IN AMBITO LAVORATIVO

Con la Legge 125/2001 confermata dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, spetta alle aziende stabilire il divieto all'uso di bevande alcoliche in un regolamento aziendale e vietarne l'uso nelle mense o convenzioni per servizi di ristorazione esterni.

Di fronte a un uso smodato dell'alcol anche in ambito lavorativo e soprattutto nelle persone fino ai 35 anni di età, oltre che all'alta percentuale di infortuni sul lavoro da ricollegarsi a tale errata abitudine, il legislatore è intervenuto con una normativa adeguata, che interessa sia il datore di lavoro sia il lavoratore.

In particolare, con la legge n.125/2001 ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori occupati in attività comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, così come individuate dal Provvedimento attuativo del 16.03.06.

Elenco mansioni con divieto assoluto di assunzione di alcool

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI (allegato I Conferenza Stato Regioni 16/03/2006).

Per il mondo scolastico vale il punto 6 che esplicita tra le mansioni:

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

Con la stessa legge il legislatore ha previsto pure la possibilità di sottoporre il lavoratore ad accertamenti alcolimetrici, da effettuarsi in via esclusiva dal MC o dal Medico del Lavoro dei Servizi Pubblici di vigilanza.

La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), riprendendo i principi generali già indicati dal decreto precedente, vale a dire l'obbligo per il datore di lavoro di occuparsi della salute dei propri dipendenti inquadrando i rischi specifici dell'azienda all'interno di tutti i rischi per la salute, è andata a precisare la questione degli accertamenti in caso di dipendenza alcolica e ha stabilito:

*art. 28, comma 1: il datore di lavoro **valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute** di lavoratori;*

art. 18, comma 1, lettera e): il datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

art. 20, comma 2, lettera b): i lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;

art. 41, comma 4: nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento vigente, le visite mediche previste nell'ambito della sorveglianza sanitaria sono altresì finalizzate alla verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Le sanzioni amministrative sono indicate dalla legge n.125/01 e variano da 516 a 2.582 euro, e sono commisurate a chiunque contravvenga al divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche durante le lavorazioni individuate nel provvedimento applicativo: quindi, si tratta di sanzioni applicabili sia al datore di lavoro che al lavoratore. **La norma, dunque, punisce l'azione del somministrare e dell'assumere e non il tasso alcolico conseguente a queste azioni.**

Se l'inosservanza viene riscontrata dallo SPISAL dell'ASL, a tale organo spetta anche valutare l'applicazione della normativa speciale posta a tutela della sicurezza sul lavoro.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga
Via Guglielmo Marconi - 23845 Costa Masnaga (LC)
Tel: 031 855191 – 031 856952 Fax: 031 8570203 C.F. 82001780137
E-mail: lcic815003@istruzione.it Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it
Sito web: www.icscostamasnaga.gov.it



Questo comporta la verifica dell'attuazione degli obblighi del datore di lavoro, di cui all'art 28, comma 1 del D.Lgs 81/2008 (inserimento nel documento di valutazione dei rischi delle lavorazioni in cui deve essere vietato il consumo di alcolici e messa in atto delle misure di prevenzione: informazione, formazione, divieto, sorveglianza sull'osservanza del divieto) e il rispetto degli obblighi del lavoratore di cui all'art. 20 del D.Lgs 81/2008 (osservanza delle disposizioni impartite dell'azienda).

La completa realizzazione della norma introduce non solo un divieto, ma un vero e proprio cambiamento culturale, che comporta modificazioni dello stile di vita. Un simile obiettivo evidentemente non può coinvolgere solo le figure aziendali, ma deve prevedere la collaborazione del complesso insieme di figure sanitarie, di rappresentanti aziendali e delle parti sociali. Tuttavia il datore di lavoro rimane il principale promotore e controllore del processo. Infatti la completa gestione dell'art. 15 della L. 125/01 e degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 sono a suo carico.

L'obiettivo di questa politica aziendale è la completa astensione dall'assunzione di alcolici durante l'orario di lavoro. Il nuovo atteggiamento che bisogna affermare rispetto all'alcol è che esso non è un alimento né tantomeno ha effetti farmacologici positivi e quindi non esiste una giustificazione nemmeno al bere moderato durante il lavoro. Tutti questi interventi devono essere fatti nel rispetto della libertà dell'individuo nella sua sfera privata.

Vi forniamo anche un opuscolo informativo specifico.

Il Datore di Lavoro ed RSPP

Prof.ssa Giraudo Chiara

Firma per ricevuta del lavoratore: